



Città di Cosenza



ang
AGENZIA
NAZIONALE
PER I GIOVANI

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15

della legge 7 agosto 1990, n. 241

nella reciproca collaborazione e con l'obiettivo comune di realizzare attività volte a favorire la partecipazione e l'inclusione delle nuove generazioni nella vita sociale e civile del Paese, attraverso la creazione sul territorio di una rete organica e strutturata che permetta ai giovani di essere oggi attori di cambiamenti positivi nelle proprie comunità e protagonisti della solidarietà.

TRA

l'Agenzia Nazionale per i Giovani - di seguito "Agenzia" – con sede in Via Sabotino, 4 – 00195 Roma, C.F. n. 97474140585 nella persona della dott.ssa Lucia Abbinante in qualità di Direttrice Generale,

e

il Comune di Cosenza - con sede in Piazza dei Bruzi,1 – 87100 Cosenza, C.F. n. 00347720781, nella persona dell'avv. Francesco Alessandro Caruso, Sindaco di Cosenza,

di seguito anche indicate collettivamente le "Parti"

- **VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241, successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare, l'articolo 15, comma 1, che stabilisce che: "le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" e, al comma 2- bis, prevede che "A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai

sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;

- **VISTO** il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, all'articolo 5, ha istituito l'Agenzia Nazionale per i Giovani, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020 ha disposto l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023;
- **VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha approvato il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- **VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- **VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), all'articolo 5, comma 6, stabilisce che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti di cui al medesimo decreto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - ✓ a) l'Accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni;
 - ✓ b) la cooperazione è retta esclusivamente dall'interesse pubblico;
 - ✓ c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 14 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 7 settembre 2020, la dott.ssa Lucia Abbinante è stata nominata, con decorrenza dal 1° settembre 2020, Direttrice Generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani e con D.P.R. del 18 maggio 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 7 giugno 2021, è stata confermata nell'incarico;
- **CONSIDERATO** che nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, e 2021-2027, l'ANG è stata indicata quale Agenzia Nazionale di riferimento del Programma Erasmus+ per il Capitolo Youth e del Corpo europeo di Solidarietà (di seguito ESC);
- **VISTO** il Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014, e il Regolamento (UE) n. 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013, l'ANG è chiamata alla gestione delle attività previste dai programmi Erasmus+ ed ESC per il periodo 2021-2027;
- **VISTA** la Strategia dell'Unione Europea per la Gioventù 2019-2027 che fissa gli Obiettivi e le Priorità per la cooperazione tra la Commissione Europea e gli Stati membri in tema di Politiche Giovanili, che richiede che anche l'ANG contribuisca alla sua conoscenza e alla sua attuazione tramite la promozione dei Programmi Erasmus+ e ESC;
- **VISTA** l'Allegato della ridetta Strategia denominato “Obiettivi per la gioventù europea” (EU Youth Goals), ovvero argomenti e questioni relative alla gioventù europea, connessi ai 17

Sustainable Development Goals, creati delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile globale e validi per il periodo 2015 – 2030;

- **CONSIDERATO** che l'ANG promuove azioni sul territorio mirate a tradurre in prassi e percorsi gli Obiettivi stessi della Strategia ed, in particolare, l'informazione e il dialogo costruttivo tra le generazioni, garantendo spazi di partecipazione per tutti e avvicinando i giovani alle istituzioni nazionali, europei ed internazionali;

PREMESSO CHE

- nell'ambito del contesto "Next Generation EU" e delle azioni di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), l'ANG intende promuovere percorsi di coinvolgimento di giovani e Istituzioni, ritenendo necessaria la sinergia e il coordinamento tra competenze e specificità in materia di giovani, e contribuendo a costruire un Paese più equo, verde, inclusivo, competitivo, dinamico e innovativo;
- la Direttiva del Ministro per le politiche giovanili 21 giugno 2021, per l'azione amministrativa e la gestione relativa alla Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni per l'anno 2021, fissa, tra gli altri, l'obiettivo di *"Diffondere la conoscenza della Strategia europea per la Gioventù 2019-2027 attraverso una specifica progettualità orientata alla capillarizzazione sul territorio dei Programmi Europei per la gioventù, anche in collaborazioni con gli Enti locali"*;
- l'Accordo del 24 novembre 2021, siglato tra il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale e l'Agenzia, prevede che l'ANG individui sul territorio nazionale centri di aggregazione di pensiero, gruppi impegnati in un lavoro costante e strutturato di riflessione e monitoraggio sulla realtà giovanile, tavoli di progettazione puntuale, grazie al contributo di approcci e sapere molteplici, osservatori competenti dei territori e delle azioni strategiche da mettere in campo, laboratori di traduzione degli *Youth Goals* della Strategia Europea.

ATTESO CHE

- le Parti, nel perseguimento delle rispettive attribuzioni istituzionali, possono ricorrere alla stipula di accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il presente Accordo rappresenta uno strumento di azione coordinata tra le Parti, finalizzato a rendere l'attività amministrativa efficiente, razionale e adeguata nonché a perseguire con maggiore tempestività ed efficacia le comuni finalità sopra evidenziate;

Tanto premesso, le Parti, come sopra individuate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse e gli eventuali allegati al presente Protocollo ne costituiscono parte integrante e sostanziale e ne orientano l'interpretazione e l'attuazione, per quanto non specificamente dettagliato nel seguente articolato.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

L'oggetto del presente Accordo è la realizzazione di un percorso che veda il coinvolgimento dei giovani del territorio chiamati a organizzare occasioni, iniziative, momenti di formazione volti a favorire riflessione e confronto, mettendo in campo nuove energie e rinnovata passione per le nuove generazioni; nonché a rafforzare la partecipazione e l'inclusione dei giovani con minori opportunità, coinvolgendo gli stakeholders, amministratori e comunità locali che lavorano per i giovani e con i giovani.

Articolo 3

Obblighi delle parti

Al fine di dare piena attuazione al presente Protocollo, in conformità ai propri ordinamenti, le Parti costituiscono un "gruppo di lavoro" composto da due o più membri nominati da entrambe le parti, finalizzato all'esercizio delle funzioni di coordinamento tecnico-organizzativo delle attività del seguente Accordo.

Ciascuna delle Parti, nell'interesse comune della massima diffusione dell'Accordo, si impegna, inoltre, a svolgere le rispettive attività, come di seguito indicate:

- l'ANG si impegna a:
 - a. divulgare e promuovere l'iniziativa attraverso i propri canali di informazione e comunicazione;
 - b. condividere sui propri canali di informazione tutte le comunicazioni, le notizie e il materiale grafico relativo all'Accordo;
 - c. collaborare alla realizzazione delle attività e alla promozione dell'evento pubblico che verrà realizzato;
 - d. supportare l'organizzazione delle diverse iniziative che saranno progettate.
- Il Comune si impegna a:
 - a. divulgare e promuovere l'iniziativa attraverso i propri canali di informazione e comunicazione;
 - b. condividere sui propri canali di informazione tutte le comunicazioni, le notizie e il materiale grafico relativo all'Accordo;
 - c. organizzazione delle attività delle iniziative e promozione dell'evento pubblico che verrà realizzato;

Articolo 4

Finanziamento e copertura finanziaria

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo si prevede un contributo costi riconosciuto a favore del Comune di Cosenza di € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00).

L'importo di cui sopra è riconosciuto a titolo di rimborso spese e costi di carattere generale sostenute dal Comune, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale collaborazione e condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

L'Agenzia procederà all'erogazione di quanto spettante al Comune mediante versamento sul conto corrente IT42M0306916206100000300076 intestato al Comune di Cosenza, secondo le seguenti modalità:

- il 30 % a titolo di acconto, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;
- il saldo pari al restante 70% a seguito del completamento di tutte le attività previste e della presentazione di una relazione finale su tutto quanto realizzato e sui risultati raggiunti nonché, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, della documentazione di cui al presente articolo.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute riferita all'erogazione del saldo finale, il Comune dovrà presentare, oltre alle suindicate relazioni, la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) relativa alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;

b) rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute e quietanzate articolato in coerenza con il quadro finanziario contenuto nell'allegato 1;

c) elenco dei giustificativi di spesa (numero, importo, oggetto e data);

d) dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.

La richiesta di saldo dovrà essere presentata dall'Agenzia completa della documentazione citata entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività.

Nel caso in cui l'Agenzia non approvi la richiamata documentazione, la stessa procede alla richiesta di ulteriori elementi conoscitivi e valutativi sulle attività effettivamente svolte che l'Agenzia dovrà fornire entro 30 giorni dalla richiesta. All'esito dell'esame positivo della documentazione presentata e delle successive integrazioni richieste e pervenute, l'Agenzia procede al saldo del contributo. Nel caso di esito parzialmente positivo l'Agenzia procederà riducendo proporzionalmente l'importo del contributo.

Eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario, dovranno essere motivate e preventivamente comunicate all'Agenzia e dalla stessa autorizzate. Non sono soggette ad autorizzazione le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 10% della voce di costo con l'importo maggiore tra quelle tra cui viene effettuata rimodulazione.

Qualora a conclusione dell'Accordo dovessero risultare eventuali economie derivanti da attività non svolte, ovvero da minori spese rispetto quanto preventivato, il Comune provvederà alla restituzione dell'eventuale importo già ricevuto, opportunamente decurtato delle somme relative alle attività già realizzate, mediante accredito sul conto entrate n. XXXX intestato all'Agenzia Nazionale per i Giovani.

Il Comune prende atto e accetta che il contributo è erogato con la modalità stabilita dal precedente comma 1 ed è corrisposto esclusivamente per le finalità del presente Accordo e in particolare ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 (Obblighi delle parti) e che, pertanto, il contributo stesso non potrà essere utilizzato, in tutto o in parte, per altri scopi.

L'Agenzia garantisce la copertura del contributo di cui al presente articolo a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo da parte del competente organo di controllo.

Articolo 5

Ambito temporale dell'Accordo

Il presente Accordo avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti. Eventuali proroghe potranno essere concordate e sottoscritte digitalmente tra le Parti, sulla base di apposita motivata richiesta presentata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo di cui al precedente comma 1.

Articolo 6

Responsabilità

Ciascuna Parte è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che dovessero essere instaurati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Articolo 7

Proprietà intellettuale e pretese di terzi in generale

L'ANG e il Comune non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui l'altra parte abbia usato ovvero utilizzi, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o detengano a qualunque titolo la proprietà o altri diritti di privativa.

Le Parti si obbligano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabilità e da qualsiasi costo, spesa od onere nei confronti di chiunque, derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi vantata in relazione ad attività svolte a qualunque titolo dalle Parti nell'ambito del presente Accordo, anche con riferimento a pretese violazioni di diritti d'autore o di proprietà intellettuale o in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma di cui sia comunque venuta a conoscenza.

Per quanto non espressamente previsto in tema di proprietà intellettuale, si rinvia alla pertinente normativa vigente in materia.

Articolo 8

Responsabile del Procedimento

L'ANG e il Comune, al fine di assicurare la migliore esecuzione delle attività dell'Accordo, designano quale Responsabile del Procedimento, rispettivamente:

- l'avv. Matilde Fittante in qualità di dirigente Settore 6 Welfare;
- la dott.ssa Lucia Abbinante in qualità di Direttrice dell'Agenzia Nazionale per i Giovani.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Responsabile del Procedimento dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Le comunicazioni formali riguardanti il presente Accordo, sottoscritte digitalmente, saranno inviate tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

- per il Comune: comunedicosenza@superpec.eu
- per l'Agenzia: direzione@agenziagiovani.legalmail.it

ovvero presso diverso recapito che ciascuna delle parti comunica all'altra successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo in conformità alle precedenti disposizioni.

Articolo 9

Recesso

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo per cause sopravvenute, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 giorni.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

Nell'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, laddove le Parti saranno nella condizione di dover trattare dati personali, sono tenute ad osservare: (i) il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche "GDPR"); (ii) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; nonché (iii) ogni altro atto, provvedimento, regolamento o disposizione delle competenti autorità in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 11

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno del presente Accordo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.

Roma, XX maggio 2022

Comune di Cosenza

Il Sindaco

Avv. Francesco Alessandro Caruso

Agenzia Nazionale per i Giovani

La Direttrice Generale

Dott.ssa Lucia Abbinante